

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Stralcio verbale n. 51 della seduta del giorno 13 ottobre 1965 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) TARZO - Proposta di vincolo zona dei laghi di Revine in territorio del comune di Tarzo.

(Omissis).

La seduta ha inizio alle ore 15,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

(Omissis).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G.

(Omissis).

Propone

il vincolo di tutela della sottoindicata zona del comune di Tarzo, entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella planimetria allegata - n. 1:

Tutto il territorio compreso tra:

Il confine del comune di Revine a nord - La strada provinciale 39 Conegliano-Tovena a ovest - La linea segnata in rosso corrente a 100 metri dall'asse stradale, parallela alla mezzavia di sinistra della provinciale 39, fino all'incrocio con la strada comunale di Colmaggione, a sud - Il prolungamento di detta linea, sempre a 100 metri dall'asse stradale, lungo la strada di Colmaggione, fino al confine di Revine a sud e sud-est.

La proposta viene approvata da tutti i membri della Commissione all'infuori del sindaco di Tarzo che esprime voto contrario.

A questo punto il prof. Xompero lascia la seduta essendo esaurito l'argomento di sua competenza.

(Omissis).

La seduta viene tolta alle ore 17,30.

(5458)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al

coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688834 del 4 marzo 1965 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa esercitata dalla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicita dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1967

(532)

Il Ministro: ANDREOTTI